



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza

composta dai magistrati:

dott. Anna Maria Beneduce

Presidente

dott. Enrico Sigfrido Dedola

Consigliere relatore

dott. Lucilla Nigro

Giudice ausiliario

riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 21 ottobre 2019 la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2999/2017 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente

TRA

PICARO Riccardo, rappresentato e difeso dagli avv. Carlo de Miro e Fulvia de Miro, presso il cui studio, sito in Napoli, via R. Falvo n. 20, è elettivamente domiciliato

APPELLANTE

E

I.N.P.S., in persona del Presidente *pro tempore*, elettivamente domiciliato in Napoli, via Alcide De Gasperi n. 55, rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Moscarriello

APPELLATO

NONCHÈ

AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del procuratore *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Molfini, presso il cui studio sito in Napoli, via Ponte di Tappia n. 47, è elettivamente domiciliata

APPELLATA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI

Con ricorso depositato in data 27 novembre 2015 Riccardo Picaro ha presentato ricorso ai sensi dell'art. 615 c.p.c. dinanzi al giudice del lavoro presso il Tribunale di Napoli esponendo di avere ricevuto la notifica in data 10 novembre 2015 di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria da parte dell'allora Equitalia secondo la quale egli



risultava debitore, tra l'altro, della somma di € 80.789,20 in ragione della cartella di pagamento n. 071 2007 0010102544 000 in ipotesi notificata il 6 marzo 2007 e concernente pretesi crediti contributivi vantati dall'I.N.P.S. in relazione all'anno 2001. Premessi cenni riguardanti l'opponibilità della cartella di pagamento, ovvero della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria che la riproduce ai sensi dell'art. 615 c.p.c. – strumento con il quale si possono far valere in ogni tempo fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo – ha affermato la sussistenza del proprio interesse ad agire quantomeno per vedere accertare la prescrizione.

Ha dunque lamentato l'inesistenza della cartella di pagamento opposta per non essere mai stata notificata; l'illegittimità della determinazione degli importi iscritti a ruolo per la loro genericità; *“l'inosservanza dei termini perentori entro i quali il Concessionario è autorizzato a notificare i titoli e a procedere all'esecuzione forzata”* che determinerebbe la decadenza, eccependo *“per completezza, la decadenza del diritto preteso da controparte nelle misura in cui trattasi di presunti crediti maturati nell'anno 2001”*; infine, l'illiceità della condotta del concessionario, da sanzionarsi ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

Ha quindi concluso richiedendo di dichiarare *“inesistenti o, comunque, illegittimi ed inefficaci, se non già prescritti ed oggetto di decadenza, perché irritualmente notificati i pretesi crediti”* ed *“intervenuta la decadenza dal diritto di riscuotere i presunti crediti avversi”* ovvero *“maturata la prescrizione dei titoli portati dalla cartella di pagamento ex art. 3 co. 9 L. 335/95 e decadenza ex art. 25 D.Lvo 46/99”* e di condannare controparte al risarcimento ai sensi dell'art. 96 c.p.c. ed alla rifusione delle spese processuali con attribuzione.

Instaurato il contraddittorio si sono costituiti l'I.N.P.S. ed Equitalia richiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso o comunque rigettarlo nel merito, producendo documentazione volta alla dimostrazione della notifica della cartella censurata.

La causa è stata decisa con la sentenza n. 1567/2017 che ha dichiarato inammissibile il ricorso reputando correttamente notificata la cartella censurata e la prescrizione eccepita solo in relazione alla mancata notificazione della stessa e non riferita ad una sua maturazione successiva.

Con atto depositato il 28 settembre 2017 il Picaro ha interposto appello avverso la sentenza citata deducendo in primo luogo l'invalidità della notifica della cartella impugnata per essere stata effettuata a persona asseritamente convivente senza tentare la consegna al destinatario e per essere stato dimostrato *per tabulas* con produzione di



certificato di stato di famiglia che egli viveva da solo; in secondo luogo ha lamentato di avere richiesto una *“pronuncia nel merito e di tanto sulla PRESCRIZIONE del credito riportato nella cartella sottesa l'intimazione di pagamento”* e che la prescrizione era maturata non risultando alcun atto interruttivo, considerando *“fantasiosa ed antigiuridica”* la motivazione della sentenza sul punto che ha ricollegato l'eccezione formulata al solo periodo anteriore alla notifica della cartella di pagamento, così teorizzando l'esistenza di una doppia prescrizione.

Ha quindi concluso richiedendo la riforma della sentenza e di *“annullare la intimazione di pagamento opposta e la cartella sottostante n. 071 2007 0010102544 000 dichiarando non dovuto il credito in essa riportato perché mai ritualmente notificata ed in ogni caso prescritta a seguito del decorso del termine previsto dalla legge”*, con vittoria di spese del giudizio e loro attribuzione.

Nuovamente instaurato il contraddittorio si sono costituiti I.N.P.S. ed Agenzia delle Entrate-Riscossione (subentrata *ex lege* ad Equitalia) richiedendo la conferma della sentenza.

All'udienza odierna la causa è stata decisa come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Appare opportuno precisare alcun elementi di fatto utili a chiarire il perimetro del presente giudizio.

Dalla lettura degli atti emerge che il Picaro, ricevuta nella data del 10 novembre 2015 la notificazione di un preavviso di iscrizione ipotecaria da parte dell'agente della riscossione, il successivo 27 novembre 2015 ha proposto un giudizio che ha qualificato come di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., non censurando l'atto da ultimo notificato, ma appuntando le sue doglianze su una delle cartelle di pagamento ad esso sottese e segnatamente su quella recante il n. 071 2007 0010102544 000 in ipotesi notificata il 6 marzo 2007 e concernente crediti contributivi vantati dall'I.N.P.S. in relazione all'anno 2001 per un importo di € 80.794,76.

Il Tribunale ha dichiarato inammissibile il ricorso rilevando la regolarità della notificazione della cartella di pagamento in discorso e la conseguente inammissibilità dell'opposizione per essere stata proposta ben oltre il termine previsto dall'art. 24 del d.lgs n. 46/1999, affermando inoltre che l'eccezione di prescrizione era stata formulata solo con riferimento all'attività pregressa rispetto alla notifica della cartella stessa.



Tanto osservato appare incongrua la richiesta del Picaro di *“annullare la intimazione di pagamento opposta e la cartella sottostante n. 071 2007 0010102544 000”* così come richiesto in sede di conclusioni dell’atto di appello, atteso che nessuna intimazione è stata emessa dagli enti impositore e riscossore.

Si deve piuttosto, preso atto della circostanza che l’odierno appellante intendeva proporre un’azione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., verificarne la portata alla luce delle deduzioni formulate in primo grado.

Ebbene, a parere del Collegio, il Tribunale ha condivisibilmente affermato la regolarità della notificazione della cartella di pagamento n. 071 2007 0010102544 000 e le censure proposte in sede di gravame risultano prive di fondamento.

Dalla documentazione prodotta in atti dall’agente della riscossione emerge che essa è stata notificata il 6 marzo 2007 nel corretto indirizzo di Napoli, via Nuova Toscanella 34/B, nelle mani di Aniello Picaro, che si è qualificato come fratello convivente del destinatario.

L’appellante contesta la regolarità della notificazione lamentando che il notificatore non abbia tentato di consegnare l’atto al destinatario ed evidenziando di non convivere con alcuno, ciò che sarebbe dimostrato dal certificato di stato di famiglia prodotto.

In senso contrario si deve tuttavia osservare come – a parte il rilievo che la notifica di cui si tratta è stata eseguita nel 2007, mentre il certificato allegato dal Picaro è stato emesso solo nel 2016, dunque non risulta assolutamente idoneo a dimostrare lo stato della famiglia all’epoca dei fatti – la contestazione di quanto riportato nella relata di notifica da parte dell’ufficiale postale, facendo fede ai sensi dell’art. 2700 c.c., si sarebbe dovuta proporre solo ed esclusivamente nelle forme della querela di falso.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] time

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] si

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



_____ e

[REDACTED] me
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Atteso che la notifica della cartella di pagamento in questione si deve reputare regolarmente effettuata, il Picaro è decaduto dalla possibilità di proporre qualsiasi censura afferente al merito della pretesa contributiva ed alla cartella stessa, ivi compresa l'eventuale prescrizione eventualmente decorsa in precedenza.

Tutto quanto sopra esposto conduce alla seconda questione oggetto del presente gravame, vale a dire l'eccezione di prescrizione proposta dall'appellante.

Quest'ultimo si lamenta del suo rigetto reputando inconferente l'affermazione del primo giudice che ha sostanzialmente teorizzato la sussistenza di un doppio termine di prescrizione.

Il rilievo non coglie il segno in quanto, come sopra anticipato, la circostanza che la cartella di pagamento censurata sia stata ritualmente notificata rende non più contestabile l'eventuale decorso di un precedente termine di prescrizione o di decadenza, atteso che essa non è stata impugnata nel termine perentorio previsto dall'art. 24 del d.lgs n. 46/1999.

Dunque il Picaro avrebbe potuto unicamente far valere un'eventuale maturazione del termine di prescrizione in epoca successiva alla notificazione della cartella in questione, ma tanto non ha esplicitamente fatto, formulando la relativa eccezione – correlata a quella di decadenza – in maniera tale da renderla incontestabilmente riferita all'epoca anteriore alla notifica della cartella.

Invero, l'eccezione di prescrizione deve sempre fondarsi su fatti allegati dalla parte ed il debitore che la solleva ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine, ai sensi dell'art. 2935 c.c., mentre nel caso di specie l'odierno appellante – a parte l'ambiguo riferimento all'art. 615 c.p.c. – non ha mai specificamente indicato il decorso del termine anche in epoca successiva alla notificazione della cartella di pagamento omettendo di precisare



quale fosse il momento iniziale di decorrenza, se non con riferimento all'iscrizione a ruolo, dunque in un momento certamente di molto anteriore alla formazione e quindi alla notificazione della cartella.

Dunque non è affatto "*fantasiosa ed antigiuridica*" la ricostruzione del Tribunale atteso che la dimostrata regolarità della notificazione della cartella di pagamento della quale si discute ha fatto decorrere un nuovo termine di prescrizione, la cui scadenza non è stata, per quanto sopra osservato, ritualmente eccepita dall'odierno appellante.

In forza di quanto esposto l'appello va dunque respinto, con conferma della sentenza impugnata.

Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Si deve infine dare atto della sussistenza delle condizioni di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1 *quater*, del d.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte così provvede: rigetta l'appello; condanna parte appellante alla rifusione in favore delle parti appellate delle spese del giudizio che si liquidano in complessivi € 2.000,00 oltre accessori di legge ciascuno; dà atto – ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio – della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1 *quater*, del d.P.R. n. 115/2002.

Napoli, 21 ottobre 2019

Il Consigliere estensore
Enrico Sigfrido Dedola

Il Presidente
Anna Maria Beneduce

